

Ruffini in audizione sugli sgravi edilizi: dati sulle spese 2022 disponibili solo a fine anno

Bonus con remissione in bonis

Comunicazioni entro il 30 novembre. Pagando 250 euro

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Le comunicazioni per le opzioni per la cessione o sconto sul corrispettivo dei bonus edilizi 2022 dovranno essere trasmesse entro il prossimo 31 marzo, ma i contribuenti potranno avvalersi della remissione in bonis, con il versamento della sanzione pari a 250 euro. Il fenomeno dovrebbe essere contenuto, ma in tal caso il contribuente potrà inviare le dette comunicazioni entro il prossimo 30 novembre.

Come indicato anche dal direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, nell'audizione del 2 marzo scorso alla VI commissione finanze della Camera sui contenuti introdotti dal dl 11/2023 che ha stabilito, di fatto, il blocco delle cessioni dei bonus edilizi, di cui all'art. 121 del dl 34/2020, i dati definitivi riferibili alle spese sostenute nel 2022 potranno essere definitivamente disponibili soltanto dopo il 30/11/2023.

Nel corso dell'audizione, infatti, è stata fornita una sintesi delle cessioni e degli sconti in fattura a partire dal 15/10/2020 fino all'1/03/2023, sulla base del sostenimento della spesa, ma con la considerazione che vi è tempo fino al 31 marzo prossimo per la comunicazione delle opzioni di cessione e/o sconto in fattura, se non addirittura fi-

no al 30/11/2023, nel caso in cui i contribuenti utilizzino l'istituto della remissione in bonis, di cui al comma 1, dell'art. 2 del dl 16/2012.

Preliminarmente, si ricorda che con la conversione in legge del dl 198/2022 (decreto Milleproroghe) è stato introdotto il rinvio al 31/03/2023 delle comunicazioni di opzione per gli interventi edilizi e delle comunicazioni che gli amministratori di condominio devono trasmettere all'Agenzia delle entrate per gli interventi effettuati sulle parti comuni dei condomini.

Con le modifiche indicate, quindi, viene prorogato dal 16/03/2023 (Agenzia delle entrate, provvedimento n. 35873/2022 § 4.1) al 31/03/2023 il termine per la trasmissione della comunicazione all'Agenzia delle entrate delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo, di cui all'art. 121 del dl 34/2020, in relazione alle spese sostenute per gli interventi edilizi eseguiti nel 2022 e alle rate residue delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021, di cui al comma 10-octies dell'art. 3 del dl 198/2022 convertito.

Il successivo comma 10-novies dell'art. 3 del decreto appena richiamato proroga, alla medesima data del 31/03/2023, il termine entro il quale gli amministratori di condominio devono comunicare all'Agenzia

delle entrate, ai sensi dell'art. 2 del dm 1/12/2016, i dati relativi alle spese sostenute nel 2022 per gli interventi edilizi, eseguiti sulle parti comuni del condominio.

In aggiunta a tale proroga, sebbene con un impatto molto più contenuto, si deve considerare che i contribuenti potranno inviare le comunicazioni di opzione, sempre riferibili alle spese sostenute nel 2022, nel corso del 2023, avvalendosi dell'istituto della remissione in bonis, di cui al comma 1, dell'art. 2 del dl 16/2012.

La detta possibilità, da sempre ritenuta applicabile, è stata confermata anche dall'Agenzia delle entrate che, con un recente documento di prassi (circolare 33/E/2022 § 5.4), ha previsto espressamente che, anche con riguardo all'adempimento della presentazione della comunicazione di opzione, di cui all'art. 121 del dl 34/2020, può trovare applicazione l'istituto della remissione in bonis, in forza del generale principio sancito dal citato comma 1 dell'art. 2 del dl 16/2012, ai sensi del quale la fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione o ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza.

Si evidenzia che l'istituto richiamato richiede che il contribuente inadempiente, entro il termine ultimo, possieda tutti i requisiti sostanziali per usufruire della disciplina agevolativa di riferimento, esegua la richiesta comunicazione o l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e, soprattutto, proceda con il versamento contestuale dell'importo pari alla misura minima della sanzione, di cui al comma 1 dell'art. 11 del dlgs 471/97, attualmente determinata in euro 250, senza possibilità di compensazione.

Pertanto, la remissione in bonis delle comunicazioni delle opzioni relative alle spese 2022 e delle cessioni differite del 2020 e 2021, in scadenza il prossimo 31/03 si potranno perfezionare con la presentazione della comunicazione di opzione entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2022 (per i soggetti solari entro il 30/11/2023) e con il versamento, tramite modello F24, della sanzione di 250 euro, non ravvedibile e non compensabile.

© Riproduzione riservata

Vale il principio che la fruizione di benefici subordinati a preventiva comunicazione non tempestivamente eseguita, non è comunque preclusa

